



LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

**a cura del Car.Sc. Monfreda Stefano Giuseppe
- Sezione Telematica -
Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma**



versione 1.0
settembre 2006

1. PREMESSA

Il progresso tecnologico, lo sviluppo di nuovi sistemi di interconnessione e la diffusione su larga scala di servizi e contenuti fruibili in rete, sta stravolgendo il concetto del controllo, da parte dell'autore di un'opera, del diritto alla tutela della sua "proprietà intellettuale". Com'è possibile proteggere questo diritto da parte dell'autore di un articolo scritto su una pagina web a cui possono accedere milioni di utenti nello stesso tempo? Come fare a capire se l'opera multimediale che ascoltiamo nel nostro lettore è stata acquisita in rispetto del diritto del suo produttore di vedere riconosciuto un compenso a fronte del suo impegno creativo?

Questo testo si pone lo scopo di fornire un'indicazione sulla connotazione classica del "diritto d'autore" e le sue implicazioni nel campo della società dell'informazione.

2. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La [Legge 22 Aprile 1941 nr. 633](#), e le sue successive modificazioni, proteggono il diritto esclusivo dell'autore di sfruttare economicamente la propria opera, o di autorizzare terzi a farlo.

All'autore, quindi, è riconosciuto il diritto di ricevere un compenso ogni qualvolta qualcuno, nell'esercizio di un'attività economica, si serva delle sue opere.

Questo concetto, definitosi in coincidenza con l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività editoriale, ha spinto gli autori a riunirsi in società di intermediazione alle quali viene affidata la gestione dei diritti di rappresentazione teatrale, di pubblica esecuzione musicale, di radio e telediffusione, di riproduzione meccanica.

In Italia, questa attività viene svolta in esclusiva dalla [S.I.A.E.](#), Società Italiana degli Autori ed Editori.

a. Il quadro normativo

Il sistema delle fonti di diritto d'autore è molto articolato. Esistono una serie di Trattati internazionali, a partire dalla Convenzione di Berna nella sua ultima revisione del 1971, alla quale si legano i trattati WIPO¹ del 1996.

La Legge italiana sul diritto d'autore, più comunemente conosciuta come LDA, il cui testo originario risale al 1941 è stata interessata da circa cinquanta provvedimenti successivi (leggi e regolamenti).

- **Le convenzioni internazionali** ([all. 1](#));
- **Le direttive comunitarie** ([all. 2](#));
- **Le principali leggi italiane** ([all. 3](#)).

¹ Wipo (World Intellectual Property Organization): organizzazione intergovernativa dedicata a promuovere la proprietà intellettuale a livello internazionale.

b. Oggetto del diritto

Bisogna ricordare che non tutto ciò che è prodotto dall'intelletto umano è suscettibile di protezione. Secondo la legge italiana sono oggetto del diritto d'autore:

"le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore... e le banche di dati" [L.633/41].

La normativa [L.633/41] richiede, ai fini della tutelabilità dell'opera, il requisito della *creatività*, cioè che la creazione debba essere il risultato di un'attività dell'ingegno umano e che tale creazione si concretizzi in una forma percepibile, che non rimanga a livello di mero pensiero.

Tuttavia, l'acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell'opera, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera o il deposito o la registrazione.

c. I diritti di utilizzazione economica

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi di seguito elencati:

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera, ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci;
- il diritto di trascrizione dell'opera orale;
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- il diritto di comunicazione al pubblico;
- il diritto di distribuzione;
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta;
- il diritto di noleggio e di dare in prestito;
- il diritto di modificazione.

Questi diritti possono essere *"acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge"*[Art. 107 L.633/41] e il trasferimento di una facoltà non implica quello delle altre, in quanto esse sono tra di loro formalmente indipendenti.

(1) Il diritto di riproduzione

Il diritto di riproduzione è attribuito in via esclusiva all'autore dell'opera dell'ingegno e ha per oggetto *"la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione"*[Art. 13 L.633/41].

La legge prevede l'impiego di ogni moderna tecnologia di riproduzione e il diritto cade non solo sull'opera nel suo complesso, ma anche su ciascuna delle sue parti, frazioni o frammenti; esso abbraccia anche tutte le successive riproduzioni della stessa che l'autore o il cessionario del diritto (colui che ha acquistato il diritto di riprodurre dall'autore) pongano nuovamente in commercio sotto forma di riedizioni e di copie, anche se contenenti aggiunte, riduzioni, miglioramenti o altro.

Se le modificazioni sono di tale natura da doversi considerare come elaborazioni, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dar origine a opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto di riproduzione.

La riproduzione illecita, cioè senza il consenso dell'autore, in qualunque forma essa avvenga è sanzionata sia penalmente che civilmente anche quando il contraffattore fabbrichi gli esemplari riproducenti l'opera, senza porli in vendita.

Il diritto di riproduzione generalmente non viene esercitato direttamente dall'autore, ma da questo viene contrattualmente ceduto a terzi: forme consuete di cessione sono il contratto di edizione per le stampe, il contratto di riproduzione fonografica e il contratto di edizione musicale.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che i supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- titolo dell'opera riprodotta;
- nome dell'autore;
- nome dell'artista interprete o esecutore (i complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso);
- data della fabbricazione.

d. I diritti morali

Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore ha e conserva, anche dopo la cessione di essi, una serie di facoltà, chiamate diritti morali. Lo scopo di questi diritti è quello di proteggere la personalità dell'autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.

In particolare, vengono riconosciute determinate facoltà:

- il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e, nel caso di opera anonima, di rivelarla;
- il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa;
- il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione;

- il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali.

e. La durata

I diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno sono soggetti a precisi limiti di durata, mentre il diritto morale di autore in generale non soffre di nessuna limitazione temporale, poiché può essere esercitato, morto l'autore, dai soggetti a lui legati da vincoli di parentela.

La durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno è "*per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte*"[Art. 23 L.633/41].

f. Eccezioni e limitazioni

(1) La copia privata

Il concetto di “Copia Privata” introdotto per la prima volta in Italia con la Legge 5 febbraio 1992, nr.93, rappresenta una delle eccezioni previste per il diritto esclusivo di riproduzione spettante agli autori, artisti e produttori.

Tale eccezione consente di riprodurre legalmente fonogrammi e videogrammi, senza la preventiva autorizzazione degli autori a condizione che:

- Il consumatore sia una persona fisica;
- il consumatore sia legalmente in possesso della riproduzione da duplicare;
- la riproduzione non venga effettuata da terzi;
- la riproduzione venga utilizzata per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- la riproduzione non venga effettuata eludendo le protezioni tecnologiche eventualmente applicate;
- le operazioni di riproduzione vengano effettuate mediante apparecchiature e supporti di memorizzazione per cui è stato versato il compenso previsto dalla Legge [Art 71/7 L.633/41] per “copia privata” destinato agli autori, artisti e produttori.

(2) Utilizzazioni libere delle opere dell'ingegno

La Legge 633/41 prevede, inoltre alcuni casi in cui le opere dell'ingegno possono essere liberamente utilizzate, senza il consenso dell'autore, per favorire interessi di informazione pubblica, di studio, di libera circolazione e discussione delle idee.

I casi sono previsti negli artt. 65 – 71, e sono:

- Riproduzione di articoli di attualità. L'art. 65 LDA (Legge sul Diritto d'Autore) prevede la libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato. La libera riproduzione comunque, è possibile a

condizione che la stessa non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la formula “tutti i diritti riservati” o altre analoghe (così dispone l’art. 7 del Regolamento di attuazione della legge);

- Riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo. L’art. 66 LDA consente la libera riproducibilità dei discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso è tenuto;
- Riproduzione di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore (art. 67 LDA);
- Prestito di opere eseguito da biblioteche e discoteche pubbliche. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche pubbliche, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuto alcun compenso;
- Riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione o insegnamento. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta;
- Esecuzione in pubblico di pezzi musicali o parte di opere in musica. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

g. La S.I.A.E.

La Legge sul diritto d'autore, stabilisce che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere destinate al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori).

(1) Il contrassegno

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che può così distinguere un prodotto legittimo e permette di individuare chi lo produce e/o commercializza.

Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno il quale oggi presenta le seguenti caratteristiche:

- è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticounterfeiting non rilevabili a vista;
- il logo S.I.A.E. è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
- contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere:
 - il titolo dell'opera;
 - il nome del produttore;
 - il tipo di supporto (CD, CD-ROM, DVD, cassetta audio o video, ecc.);
 - il tipo di commercializzazione consentita;
 - la numerazione generale progressiva;
 - la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Tale contrassegno viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

(2) Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

In alcuni casi, fermo restando l'assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, l'apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti *programmi per elaboratore* utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire *opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere*, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro *brani o parti* eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

Inoltre, la stessa dichiarazione deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l'indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si

impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.

h. La Proprietà Intellettuale e Internet

Negli ultimi anni, con l'affermarsi su larga scala dei servizi offerti agli utenti attraverso sistemi telematici, quali ad esempio la navigazione del Web, la posta elettronica e le banche dati telematiche, è nata l'esigenza di aggiornare il concetto di proprietà intellettuale al fine di mantenerlo al passo con le nuove tecnologie.

Il decreto legislativo n. 68 del 09.04.2003 ha innovato ampiamente la legge sul diritto d'autore n. 633/1941 a tal proposito, apportando alcune importanti novità:

- Downloading. Detto decreto [D.L. 68/03] introduce una definizione più congrua del termine "diffusione", sostituendolo con "comunicazione al pubblico", cosicché venga compreso anche il trasferimento elettronico di file, comunemente indicato come downloading². In tale caso, le opere non vengono più legate fisicamente al supporto materiale, ma acquistano un'identità in virtù del trasferimento dal server su cui sono depositati al computer di destinazione;
- Registrazione. Per porre rimedio alla limitatezza delle vecchie definizioni, l'art. 5 [D.L. 68/03] ha modificato il concetto di "Opere registrate su apparecchi meccanici" in "Opere registrate su supporti". In questo modo si lascia spazio alla varietà di supporti introdotti dall'evoluzione digitale;
- Misure tecnologiche di protezione. è stato introdotto il Titolo II-ter "Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti", il quale reca due nuovi articoli (art. 102-quater e 102-quinquies) che consentono al titolare dei diritti d'autore di apporre qualsiasi misura di protezione, lasciando la libertà di fornirne o meno le indicazioni relative all'utente. Le misure tecnologiche utilizzabili non devono comunque mai scontrarsi con il diritto di proprietà del consumatore.

(1) File multimediali e Web

Al fine di tutelare la proprietà intellettuale dei contenuti multimediali, sia essi audio che video presenti sul Web, la S.I.A.E. ha creato un'apposita sezione presso la quale è possibile richiedere le licenze che consentono l'utilizzo via Web di contenuti multimediali. Le licenze introducono oltre all'ormai conosciuto *download*, i concetti di:

- Streaming on demand. L'utente può richiedere la riproduzione di contenuti audio/video attraverso una connessione diretta al server su cui tali contenuti sono memorizzati sotto forma di file. Tale licenza consente di selezionare i contenuti permettendo all'utente il solo ascolto e/o visione;
- Webcasting o Streaming live. L'utente accede alla riproduzione in diretta dei contenuti video/trasmessi sulla rete in modalità broadcast. Tipiche di questo

² Downloading: attività di scaricamento di file dalla rete

esempio sono le emittenti radiofoniche online verso le quali l'utente si pone con un atteggiamento passivo, senza alcun intervento nella scelta dei contenuti.

(2) Il Linking

Il sistema di linking³ utilizzato dal World Wide Web è attualmente oggetto di una serie di questioni legate alla sua liceità, sia dal punto di vista del copyright e del marchio, sia per quanto riguarda un'eventuale responsabilità dei gestori che inseriscono links a contenuti illeciti. In particolare, il linking si distingue in tre tipologie differenti:

- Surface Linking. Operazione attraverso la quale si inserisce all'interno di una pagina web di un sito Internet, un collegamento ipertestuale alla *home page* di un altro sito. In questa situazione è unanimemente accettata la liceità del collegamento;
- Deep Linking. In questo caso il collegamento ipertestuale "punta" ad una pagina e/o contenuto interno di un altro sito. Tale tipo di collegamento non ha al momento ricevuto una collocazione giuridica tale da definire le sue implicazioni nel campo del rispetto del diritto d'autore;
- Framing. Tecnica che prevede di includere all'interno di una gabbia di *frame HTML*⁴ di una pagina web le pagine di un sito esterno, in modo che il contenuto venga erogato direttamente dalla pagina da "cannibalizzare", e visualizzato dalla pagina "ospite". In questo modo l'utente può essere indotto a credere che i contenuti visualizzati siano inseriti direttamente nel sito che utilizza la griglia di frame e per tale motivo, seppure manchi un riferimento giuridico specifico, a livello internazionale si dibatte sulla possibilità che detta pratica possa determinare un illecito sia sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore, sia sotto quello della concorrenza sleale definita in Italia dall'Art. 2598 del Codice Civile.

(3) Le Banche Dati

L'[Art. 2 del Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169](#), il quale ha modificato in parte l'LDA [L.633/41] definisce le banche dati come "*raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo*". In base a questa definizione, unitamente al paragrafo 2 dell'art. 1, le banche dati sono tutelate in quanto "*creazione intellettuale dell'ingegno*". Viene riconosciuto quindi il "diritto d'autore" anche al creatore del "sistema" per raccogliere e catalogare dati o opere indipendentemente dai diritti di cui godono gli elementi raccolti. L'originalità può riferirsi alla struttura della banca dati relativamente alla scelta e disposizione del materiale, ma anche al contenuto, quale tocco originale dato dall'autore al contenuto della banca dati.

³ Linking: collegamento ipertestuale

⁴ Frame HTML: porzione di pagina web indipendente in grado di visualizzare contenuti anche esterni alla pagina stessa.

(4) L'Open Source e la tutela del software

Il termine “Open Source” sta alla base del concetto nato nel 1984 con la “Free Software Foundation” secondo il quale, il codice sorgente dei programmi per elaboratore dovrebbe essere “libero” . In questo modo chiunque può partecipare liberamente allo sviluppo, al miglioramento e alla distribuzione del software, in quanto la collaborazione facilita la correzione di errori e permette la condivisione di conoscenze ed esperienze di più soggetti. Tali software sono comunque disciplinati dalle cosiddette “licenze d’uso”.

(a) La licenza GPL

Il principale contratto di licenza sviluppato dalla comunità “open source” prende il nome di [GPL \(Generic Public License\)](#). La GPL riflette i principi che sono alla base del progetto “free software”, e dunque aspetto centrale è la libertà per gli utenti e il suo mantenimento per tutti gli utilizzatori delle versioni successive del programma. Per questo motivo è la licenza, tra quelle di software libero, che più strettamente attua tali principi attraverso una rigida implementazione del “copyleft”, o permesso d'autore. Questo significa che chi modifica un programma coperto da licenza GPL, qualora scelga di distribuire il frutto di tali modifiche deve farlo alle stesse condizioni del contratto originario, quindi tramite GPL. Perciò tutto il software GPL o quello da esso derivato è destinato a rimanere coperto sempre da GPL. La licenza comunque non obbliga alla pubblicazione delle versioni modificate del programma, permettendo perciò di utilizzarle privatamente, senza alcun dovere, neppure informativo, nei confronti del titolare dei diritti sul programma. La GPL consente di copiare, modificare e distribuire liberamente il programma oggetto di licenza, senza richiedere un corrispettivo economico all'autorizzazione al compimento di tali attività, prescrivendo anzi che tale permesso sia a carattere gratuito. L'accordo di licenza dà comunque facoltà a chi distribuisce copie del programma di chiedere un compenso per il loro trasferimento. In Italia non esistono documentate controversie sull'uso della licenza GPL in riferimento all'LDA, in quanto, nonostante la normativa non ne faccia specifico riferimento, con tale contratto di licenza, l'autore esprime esplicitamente la propria volontà in relazione ai suoi diritti esclusivi sul codice del software.

(b) Le Creative Commons Public License

Accanto alla già citata GPL, da qualche anno sono in fase di consolidamento alcune nuove licenze d'uso in grado di rendere più flessibile l'attuazione delle volontà degli autori di codice per elaboratori, in relazione alla normativa vigente. Per l'Italia, le sei licenze [CCPL \(Creative Commons Public License\)](#) sono state presentate nel 2004 e il progetto è seguito da un gruppo di lavoro dell'Università di Torino, a cui si sono affiancati, per gli aspetti tecnici, ricercatori dell'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e Telecomunicazioni del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (IEIIT-CNR) con sede al Politecnico di Torino. Gli attributi fondamentali per la creazione delle sei CCPL sono quattro:

- Attribuzione. Obbliga ad indicare l'autore;
- Non commerciale. Impedisce di utilizzare l'opera per fini di lucro senza esplicita autorizzazione;
- Non opere derivate. Impedisce di creare un'opera modificando anche in parte l'originaria;
- Condividi con la stessa licenza. Permette di rilasciare opere derivate con la stessa licenza CCPL.

Il rilascio sotto CCPL di un'opera è segnalato dal logo «Creative Commons – Some rights reserved» e dall'indicazione di nome e indirizzo Internet della licenza prescelta.

3. CONCLUSIONI

L'attuale panorama pertanto, lungi dall'aver raggiunto una compiuta e definitiva sistemazione, si presenta frastagliato e difficilmente intelligibile non solo agli occhi dei giuristi, ma soprattutto, agli occhi degli stessi operatori economici nei quali la disciplina trova i soggetti naturali cui è rivolta.

Molti aspetti hanno già trovato una loro collocazione tecnico-giuridica, ma tanti altri ancora sono al centro di dibattiti anche a volte molto in contrasto tra loro in quanto, il tentativo di rendere l'accesso alle informazioni più semplice e democratico, e la ricerca del profitto economico, sono due necessità che non sono mai andati d'accordo.



I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO RILASCIATI SOTTO LICENZA CREATIVE COMMONS ATTRIBUZIONE – CONDIVIDI ALLO STESSO MODO 2.5.

RIFERIMENTI

Giovanni d'Ammassa, *Introduzione*, in AAVV, *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, KLUWER 2003.

Luca Bellingeri, *Dal sistema dei privilegi alla legge n. 633 del 1941: l'evoluzione del diritto d'autore nella normativa italiana*, in Antonella De Robbio (a cura di), *La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali*, AIB 2001.

Luigi Carlo Ubertazzi, *I Savoia e gli autori*, Giuffrè 2000.

Giorgio Jarach, *Manuale del diritto d'autore*, Mursia 1983.

Piola Caselli, *Codice di diritto d'autore*, 1943.

Mario Are, *Oggetto del diritto d'autore*, 1961.

Paola A.E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano 1997.

Greco-Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, 1974.

Eduardo Piola Caselli, *Codice di diritto d'autore*, UTET, 1943.

Mario Fabiani, *I termini di durata delle opere protette in virtù della convenzione universale del diritto di autore*, *Il Diritto di Autore*, 151, 1985.

Marco Ricolfi, *Il diritto d'autore*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, Padova, 2001.

Paolo Auteri, *Diritto d'autore*, in AAVV, *Diritto industriale. Proprietà e concorrenza*, Torino 2001.

ALLEGATO 1

Le convenzioni internazionali

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971;
- Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) Ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747. Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994. (in Suppl. ordinario n. 1, alla G. U. 10 gennaio 1994, n. 7);
- WIPO Copyright Treaty and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty (WCT). Adopted by the WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions in Geneva, On December 20, 1996;
- WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT) adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996;
- Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (G. U. n. 163, suppl. ord., del 16 giugno 1997);
- Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
- Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi. Firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971;

[\(Back\)](#)

ALLEGATO 2

Le direttive comunitarie

- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 - 0046);
- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 - 0066);
- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 - 0021);
- Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 - 0013);
- Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 - 0028);
- Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0028 - 0035);
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (G. U. n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019);
- Direttiva 84/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (G. U. delle Comunità europee del 13/10/2001).

[\(Back\)](#)

ALLEGATO 3

Le principali leggi italiane

- Codice civile artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss. Codice penale artt. 473 e ss., artt. 517, 518, 528, 529, 725;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni;
- Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 93 Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
- Legge 18 agosto 2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

[\(Back\)](#)